

Contratto di collaborazione professionale tra farmacista libero professionista e farmacia (fac-simile)

Con la presente scrittura privata

TRA

La società XXXXX, con sede legale in XXXXX, iscritta al Registro delle Imprese di XXXXX, C.F. e Partita IVA XXXXX, REA XXXXX, in persona del legale rappresentante XXXXX, di seguito "Committente".

E

Il/La dott./dott.ssa XXXXX, farmacista, Codice Fiscale XXXXX, Partita IVA XXXXX, residente in XXXXX, di seguito "Professionista".

PREMESSO CHE

- il Committente svolge attività di farmacia/parafarmacia in XXXXX;
- il Committente intende avvalersi della collaborazione professionale del Professionista per attività di supporto tecnico-professionale e consulenziale connesse alla gestione dell'esercizio;
- il Professionista è farmacista abilitato e intende mettere a disposizione del Committente la propria esperienza professionale in piena autonomia organizzativa e professionale;
- le parti intendono disciplinare il presente rapporto come collaborazione professionale autonoma, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto della normativa vigente.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico

Il Professionista si impegna a svolgere in favore del Committente attività di supporto tecnico-professionale e di consulenza nell'ambito dell'attività di farmacia/parafarmacia, secondo le esigenze di volta in volta concordate tra le parti.

Le prestazioni saranno eseguite personalmente dal Professionista, ferma restando la natura autonoma del rapporto e l'assenza di inserimento stabile del Professionista nell'organizzazione gerarchica del Committente.

Ove l'accesso alla sede operativa del Committente sia soggetto a particolari prescrizioni (ad esempio regolamentazione degli accessi o misure di sicurezza), il Professionista è individuato quale soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

Articolo 2 – Natura del rapporto

Il presente contratto disciplina un rapporto di lavoro autonomo professionale.

Il Professionista svolge la propria attività senza vincolo di subordinazione, senza assoggettamento a potere direttivo, organizzativo o disciplinare del Committente, fatto salvo il necessario coordinamento funzionale con l'attività dell'esercizio e con le esigenze operative della sede presso cui la prestazione viene resa.

Resta inteso che il Professionista conserva piena autonomia nella gestione delle modalità esecutive della prestazione, compatibilmente con la natura dell'incarico, con le norme professionali applicabili e con le esigenze di sicurezza e accesso della sede presso cui la prestazione è resa.

Articolo 3 – Luogo, tempi e modalità di esecuzione

La collaborazione sarà resa prevalentemente presso la sede operativa del Committente sita in XXXXX, oppure in altri luoghi eventualmente concordati tra le parti in relazione alle specifiche esigenze dell'incarico.

Le singole prestazioni, i giorni di attività e le fasce orarie saranno concordati di volta in volta tra le parti con congruo preavviso, sulla base delle esigenze del Committente e della disponibilità del Professionista, senza obbligo di turnazione fissa né inserimento automatico nella turnistica del personale dipendente.

Il Professionista non è tenuto a garantire una disponibilità continuativa o esclusiva, né una prestazione minima predeterminata, salvo quanto di volta in volta concordato per singoli incarichi o periodi di attività.

Articolo 4 – Durata e recesso

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di XXXXX mesi.

Eventuali proroghe o rinnovi dovranno essere concordati per iscritto tra le parti.

Ciascuna parte potrà recedere anticipatamente dal contratto, senza necessità di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Resta salva la facoltà di recesso immediato per giusta causa.

Articolo 5 – Compenso e fatturazione

Per le attività oggetto del presente contratto, le parti convengono un compenso pari a euro XXXXX per le prestazioni professionali rese nel periodo concordato.

Le parti possono utilizzare, ai soli fini della determinazione economica del compenso, un parametro indicativo concordato tra loro (ad esempio per giornata, incarico o progetto), fermo restando che oggetto della prestazione e della relativa fatturazione sono le attività professionali svolte e non il mero tempo impiegato.

Il compenso sarà fatturato dal Professionista con riferimento alle prestazioni professionali rese nel periodo, anche mediante richiamo al presente contratto, e sarà corrisposto dal Committente entro il giorno 10 del mese successivo alla data di ricezione della fattura.

Le parti danno atto che l'operazione è resa dal Professionista nell'ambito del regime forfetario e, pertanto, non è soggetta ad IVA né a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014, ove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 6 – Assenza di esclusiva

Salvo diverso accordo scritto, il presente contratto non comporta alcun vincolo di esclusiva in favore del Committente.

Il Professionista resta libero di svolgere la propria attività professionale anche in favore di altri committenti, purché ciò non determini situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o pregiudizio concreto per il corretto adempimento degli incarichi specificamente concordati con il Committente.

Articolo 7 – Obblighi del Professionista

Il Professionista si impegna a svolgere l'incarico con diligenza, correttezza, competenza professionale e nel rispetto della normativa applicabile, delle regole deontologiche e delle prescrizioni di sicurezza eventualmente previste per l'accesso e l'operatività presso la sede presso cui la prestazione è resa.

Il Professionista si impegna altresì a coordinarsi con il Committente per la programmazione delle attività, fermo restando quanto previsto in ordine alla natura autonoma del rapporto.

Articolo 8 – Obblighi del Committente

Il Committente si impegna a mettere il Professionista nelle condizioni di poter eseguire correttamente le attività concordate, fornendo le informazioni necessarie e assicurando l'accesso ai locali e agli strumenti strettamente indispensabili allo svolgimento della prestazione.

Articolo 9 – Clausola di coerenza del rapporto

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato predisposto al fine di disciplinare un rapporto di collaborazione professionale autonoma e che la concreta esecuzione del rapporto dovrà essere coerente con tale qualificazione.

Eventuali modalità di svolgimento della prestazione che risultassero incompatibili con la natura autonoma del rapporto dovranno essere tempestivamente riesaminate e ridefinite in buona fede tra le parti.

Articolo 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni del codice civile in materia di prestazione d'opera professionale e alla normativa vigente in materia di lavoro autonomo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: XXXXX

Il Committente

Il Professionista

Fac-simile a scopo esemplificativo, da adattare al caso concreto e da sottoporre a verifica legale prima dell'utilizzo. I campi contrassegnati con XXXXX vanno compilati dalle parti.